



## *Presidenza del Consiglio dei ministri*

DIPARTIMENTO CASA ITALIA

**AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI PROPOSTE PROGETTUALI DA  
AMMETTERE A SUCCESSIVA PROCEDURA DI VERIFICA FINALIZZATA AL  
FINANZIAMENTO DI INTERVENTI DI PREVENZIONE DEL RISCHIO SISMICO SU  
INFRASTRUTTURE PUBBLICHE INSISTENTI SUL TERRITORIO DELLE “ISOLE  
MINORI MARINE”**

**VISTO** l'articolo 119 della Costituzione che, al sesto comma, prevede che la Repubblica riconosca le peculiarità delle Isole e promuova le misure necessarie a rimuovere gli svantaggi derivanti dall'insularità;

**VISTA** la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante “*Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri*”, e s.m.i.;

**VISTO** il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante “*Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59*”, e s.m.i.;

**VISTO** il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante “*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*”, e s.m.i.;

**VISTA** la legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante “*Legge di contabilità e finanza pubblica*”, e s.m.i.;

**VISTO** il decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti di concerto con il Ministro dell'Interno e il Capo Dipartimento della Protezione Civile del 17 gennaio 2018, con il quale è stato approvato l'aggiornamento delle «*Norme tecniche per le costruzioni*» (NTC2018);

**VISTA** la successiva circolare del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 7 del 21 gennaio 2019 C.S.LL.PP., con la quale sono fornite istruzioni per l'applicazione dell'aggiornamento delle «*Norme tecniche per le costruzioni*» di cui al citato decreto ministeriale del 17 gennaio 2018;

**CONSIDERATO** che l'elencazione delle isole minori marine è rinvenibile nel più ampio allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448, recante “*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002)*”;



**VISTO** l'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, concernente "*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019*", che ha istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un Fondo finalizzato al rilancio degli investimenti delle amministrazioni centrali dello Stato e allo sviluppo infrastrutturale del Paese nei settori di spesa relativi, tra gli altri, alla prevenzione del rischio sismico (c.d. "*Fondo investimenti*");

**VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica del 21 ottobre 2022, con il quale è stato nominato Ministro senza portafoglio il Sen. Nello Musumeci;

**VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 10 novembre 2022, con il quale è stato conferito al Sen. Nello Musumeci l'incarico per la protezione civile e le politiche del mare;

**VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 12 novembre 2022, con cui è stato delegato al Sen. Nello Musumeci l'esercizio delle funzioni di coordinamento, indirizzo, promozione d'iniziativa anche normative, vigilanza e verifica, nonché di ogni altra funzione attribuita dalle vigenti disposizioni al Presidente del Consiglio dei ministri in materia di protezione civile, superamento delle emergenze e ricostruzione civile, nonché per le politiche del mare;

**VISTO** in particolare, l'articolo 3, comma 2, del suddetto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, il quale prevede che al Ministro Sen. Nello Musumeci siano, tra l'altro, delegate le funzioni di indirizzo e coordinamento del Presidente del Consiglio dei ministri in materia di prevenzione dai disastri e dai danni da disastri nonché di sviluppo, ottimizzazione e integrazione degli strumenti finalizzati alla cura e alla valorizzazione del territorio e delle aree urbane nonché del patrimonio abitativo, ferme restando le attribuzioni, disciplinate dal Codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, in capo al Dipartimento della protezione civile e alle altre amministrazioni competenti in materia, nonché l'articolo 4, comma 1, il quale prevede che al medesimo Ministro "*sono delegate le funzioni del Presidente del Consiglio dei ministri in materia di promozione, indirizzo e coordinamento dell'azione del Governo con riferimento alle politiche del mare*";

**VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 luglio 2017, così come modificato, da ultimo, dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 luglio 2023, di modifica e integrazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012 recante "*Ordinamento delle Strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri*", con il quale, all'articolo 12-bis, è stato istituito il Dipartimento "*Casa Italia*" (di seguito, anche "*Dipartimento*") e ne sono definite le attribuzioni;

**VISTO** il decreto del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare 23 novembre 2023, registrato dalla Corte dei conti in data 11 dicembre 2023 al numero 3186, con il quale è stata ridefinita



l'organizzazione interna del Dipartimento in conformità alle disposizioni di cui al decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, recante “Disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche”, e al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 luglio 2023 recante “Modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, relative alle strutture: Dipartimento «Casa Italia», Dipartimento per le politiche europee, Dipartimento per le politiche della famiglia, Dipartimento per lo sport e Dipartimento per l'informazione e l'editoria”;

**VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 novembre 2022, ammesso alla registrazione della Corte dei conti il 6 dicembre 2022 al numero 3085, con il quale è stato conferito al Cons. Luigi Ferrara l'incarico di Capo del Dipartimento Casa Italia;

**VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 febbraio 2023 con il quale è stata disposta l'istituzione nel bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri del centro di responsabilità – C.D.R. 2 “Casa Italia”;

**VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 marzo 2023, registrato con visto dell'Ufficio del bilancio e per il riscontro di regolarità amministrativo-contabile del 30 marzo 2023 n. 1182/23, con il quale al Cons. Ferrara sono state assegnate in gestione, unitamente ai poteri di spesa, le risorse finanziarie esistenti sui capitoli di spesa del C.D.R. 2 “Casa Italia”;

**CONSIDERATO** che al Dipartimento sono assegnate le funzioni di indirizzo, impulso e coordinamento dell'azione strategica del Governo connesse, tra l'altro, alle attività di prevenzione e di riduzione del rischio sismico, al fine di sviluppare, ottimizzare e integrare strumenti finalizzati alla cura e alla valorizzazione del territorio nonché il compito di individuare, tra l'altro, le forme di finanziamento più adeguate a ridurre la pericolosità, la vulnerabilità e l'esposizione del territorio ai rischi naturali, quale quello sismico;

**CONSIDERATO** che il territorio delle “Isole minori marine”, come noto e riconosciuto, anche a livello europeo, presenta gravi e permanenti svantaggi naturali, cui si sommano obiettive difficoltà di accessibilità fisica al verificarsi di eventi calamitosi;

**CONSIDERATO** che, in particolare, il verificarsi di un sisma nel territorio di un'isola marina è in grado di generare conseguenze pregiudizievoli del tutto peculiari, e che, quindi, tale circostanza induce a prediligere le “Isole minori marine” come beneficiarie di specifici finanziamenti volti a migliorare l'accessibilità e la resilienza degli approdi e delle elisuperfici;

**CONSIDERATO** il carattere strategico che le suddette infrastrutture assumono nel territorio delle “Isole minori marine” durante gli eventi sismici, in quanto funzionali ad assicurare l'arrivo tempestivo di soccorsi, il necessario approvvigionamento della popolazione e l'evacuazione della stessa, a tutela



della pubblica e privata incolumità;

**CONSIDERATO**, conseguentemente, che appare opportuno, nell'ambito delle competenze del Dipartimento e al fine di corroborare la politica nazionale per la promozione della sicurezza a fronte di rischi naturali, con particolare riferimento a quello sismico, assumere iniziative tese a incrementare la sicurezza del territorio delle “*Isole minori marine*”;

**CONSIDERATO**, altresì, che la messa in sicurezza del predetto territorio può costituire, tra l'altro, un importante strumento per la valorizzazione e lo sviluppo socio – economico dello stesso;

**CONSIDERATO** che, nell'ambito del quadro normativo sopra delineato, con apposito Avviso, pubblicato in data 22 gennaio 2024 sul sito istituzionale del Dipartimento Casa Italia e comunicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – Serie Generale n. 18 del 23 gennaio 2024, è stata indetta una procedura per la selezione di proposte progettuali, da ammettere alla successiva fase di valutazione, finalizzata al finanziamento di interventi di prevenzione del rischio sismico su edifici ed infrastrutture pubblici insistenti sul territorio delle isole minori (di seguito anche Avviso del 22 gennaio 2024);

**VISTO** l'articolo 4 dell'Avviso del 22 gennaio 2024 che, al comma 1, determina la dotazione finanziaria per l'attuazione della predetta iniziativa in complessivi euro 100.000.000 di cui euro 60.000.000 da destinare a interventi di categoria A (edifici) e i restanti euro 40.000.000 ad interventi di categoria B (infrastrutture);

**VISTO** il decreto del 31 luglio 2024 con cui sono state approvate le graduatorie delle proposte progettuali ritenute finanziabili distinte per le due tipologie di Interventi, “Interventi di categoria A” e “Interventi di categoria B”, per complessivi euro 79.992.617,62 di cui euro 44.722.471,92 da destinare ad interventi di categoria A ed euro 35.270.145,70 da destinare ad “Interventi di categoria B”;

**CONSIDERATO** che, nello svolgimento della suddetta procedura, anche in ragione del numero di domande complessivamente pervenute, è emersa una maggiore esigenza di finanziamento di interventi sulle infrastrutture;

**RITENUTO** opportuno, pertanto, al fine di assicurare un utilizzo efficiente delle risorse disponibili nonché garantire una migliore protezione dagli eventi sismici, indire una ulteriore procedura per la selezione di proposte progettuali da ammettere a successiva fase di verifica finalizzata al finanziamento di interventi di prevenzione del rischio sismico su infrastrutture pubbliche insistenti sul territorio delle “*Isole minori marine*”, con oneri a carico dei pertinenti capitoli della Presidenza del Consiglio dei ministri,



EMANA  
IL SEGUENTE AVVISO

**Articolo 1**  
***(Premesse)***

1. Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Avviso.

**Articolo 2**  
***(Definizioni)***

1. Ai fini del presente Avviso, si applicano le seguenti definizioni:
  - **Proponenti:** i soggetti ammessi a partecipare alla procedura ai sensi dell'articolo 5.
  - **Proposta progettuale:** la proposta rispondente ai requisiti previsti dai successivi articoli 3 e 6, che non riguardi le medesime infrastrutture oggetto di proposte progettuali inserite nella graduatoria approvata con decreto del 31 luglio 2024 nell'ambito dell'Avviso del 22 gennaio 2024;
  - **Legale rappresentante o Dichiarante:** persona fisica avente il potere di rappresentare giuridicamente - anche a mezzo di apposita procura - il Proponente nei confronti dell'Amministrazione. La procura può essere rilasciata anche ad altro Ente legittimato a partecipare alla procedura ai sensi dell'articolo 5 del presente Avviso. Il delegato è abilitato a presentare, in nome e per conto del Proponente, la candidatura secondo le modalità previste dal presente Avviso.
  - **Divieto di doppio finanziamento:** il principio in base al quale il medesimo costo di un intervento non possa essere rimborsato due volte. Fermo restando tale divieto, è ammesso il cofinanziamento, inteso come una sinergia tra diverse forme di sostegno pubblico e/o privato, che vengono in tal modo "cumulate" a copertura di diverse quote parti di uno stesso progetto, anche al fine di completarne o accrescerne la funzionalità. Il cofinanziamento, sia esso nazionale, europeo o internazionale, pubblico o privato, deve essere sempre dichiarato in sede di presentazione della proposta progettuale.
  - **Interventi di rafforzamento:** interventi di riparazione o rafforzamento locale che non alterano



significativamente il comportamento globale della costruzione e che hanno l'obiettivo di aumentare la sicurezza anche sismica di almeno una porzione della costruzione (vedi anche punto 8.4.1 delle NTC2018 “*Norme tecniche per le costruzioni*”).

- **Interventi di miglioramento sismico:** interventi atti ad aumentare la sicurezza strutturale preesistente, senza necessariamente raggiungere i livelli di sicurezza fissati per l'intervento di adeguamento (vedi anche punto 8.4.2 delle NTC2018 “*Norme tecniche per le costruzioni*”).
- **Interventi di adeguamento sismico:** interventi atti ad aumentare la sicurezza strutturale preesistente, conseguendo i livelli di sicurezza fissati al punto 8.4.3 delle NTC2018 “*Norme tecniche per le costruzioni*”.
- **Interventi:** interventi di realizzazione, rafforzamento, miglioramento e adeguamento a fini antisismici delle infrastrutture di cui all'articolo 3, comma 3.

### **Articolo 3** **(Oggetto e finalità)**

1. Il presente Avviso Pubblico disciplina le modalità di presentazione delle manifestazioni di interesse relative al finanziamento di proposte progettuali per interventi di prevenzione del rischio sismico su infrastrutture pubbliche insistenti sui territori delle “*Isole minori marine*” di cui all'articolo 5.
2. Le proposte progettuali utilmente collocatesi nella graduatoria di cui all'articolo 11 saranno ammesse ad una successiva procedura di verifica, indetta con Avviso Pubblico con il quale saranno definiti: a) i termini e le modalità con i quali i Proponenti saranno invitati a presentare i relativi progetti, i quali dovranno essere conformi alle disposizioni del codice dei contratti pubblici, e l'ulteriore documentazione necessaria all'ammissione al finanziamento; b) le modalità di erogazione e monitoraggio del finanziamento.
3. Le proposte progettuali di cui al comma 1 devono interessare approdi ed elisuperfici ed avere come obiettivo:
  - la realizzazione, il rafforzamento, il miglioramento o l'adeguamento a fini antisismici delle elisuperfici;
  - il rafforzamento, il miglioramento o l'adeguamento a fini antisismici degli approdi.
4. Gli interventi proposti non devono riguardare le medesime infrastrutture che, nell'ambito



dell'Avviso del 22 gennaio 2024, siano state già oggetto di proposte progettuali inserite nella “graduatoria interventi di categoria B” approvata con decreto del 31 luglio 2024, fatta salva l'ipotesi di formale ritiro di quest'ultime.

#### **Articolo 4** ***(Risorse finanziarie)***

1. La dotazione finanziaria complessiva del presente Avviso è pari a 30 milioni di euro.
2. L'importo massimo del finanziamento concedibile è pari a 5 milioni di euro per ciascuna delle isole di cui all'articolo 5.
3. Per progetti di importo superiore al tetto massimo finanziabile ai sensi del precedente comma 2 è fatto, in ogni caso, obbligo al Proponente di garantire la copertura e di dare completa attuazione all'intero progetto per il 100% del relativo valore economico. Il medesimo obbligo di integrale copertura sussiste per le spese non finanziabili ai sensi delle disposizioni di cui al successivo articolo 8.

#### **Articolo 5** ***(Soggetti ammessi alla procedura di selezione)***

1. Possono partecipare alla presente procedura in qualità di Proponenti le Regioni, le Città metropolitane, le Province, i Comuni e le Unioni di Comuni, le Comunità isolate e di arcipelago, purché proprietari ovvero soggetti tenuti, in forza di un valido titolo giuridico documentabile, alla gestione manutentiva straordinaria delle infrastrutture di cui al precedente articolo 3, insistenti sui territori delle “*Isole minori marine*” indicate nella seguente tabella:



COMUNI	ISOLEMINORI
CAPRAIA ISOLA	Capraia
CAPRI, ANACAPRI	Capri
CARLOFORTE	San Pietro
FAVIGNANA	Favignana, Formica, Levanzo, Marettimo
GROSSETO	Formiche di Grosseto
ISCHIA, FORIO, LACCO AMENO, BARANO D'ISCHIA, CASAMICCIOLA TERME, SERRARA FONTANA	Ischia
ISOLA DEL GIGLIO	Giannutri, Giglio
ISOLE TREMITI	Capraia, Pianosa, San Domino, San Nicola
LA MADDALENA	La Maddalena, Budelli, Caprera, Mortorio, Razzoli, Santa Maria, Spargi, Santo Stefano
LAMPEDUSA E LINOSA	Lampedusa, Lampione, Linosa
LENI, MALFA, SANTA MARINA SALINA	Salina
LIPARI	Alicudi, Filicudi, Lipari, Stromboli, Panarea, Vulcano
LIVORNO	Gorgona, Secche della Meloria
NAPOLI	Nisida
OLBIA	Molara, Tavolara
PANTELLERIA	Pantelleria
PONZA	Palmarola, Ponza, Zannone
PORTO TORRES	Asinara
PORTOVENERE	Palmaria, Tino, Tinetto
PORTOFERRAIO, CAMPO NELL'ELBA, CAPOLIVERI, PORTO AZZURRO, MARCIANA, MARCIANA MARINA, RIO	Elba, Pianosa, Montecristo
PROCIDA	Procida, Vivara
SANT'ANTIOCO, CALASETTA	Sant'Antioco
USTICA	Ustica
VENTOTENE	Ventotene, Santo Stefano

2. Se la finalità della proposta progettuale rientra in una delle funzioni delegate a un'Unione di Comuni, la domanda, a pena di esclusione, deve essere presentata dall'Unione e la delega della relativa funzione deve essere perfezionata in data antecedente all'inoltro della domanda stessa.
3. I requisiti di partecipazione previsti dal presente Avviso devono essere posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande indicata all'articolo 9 e mantenuti fino all'ultimazione degli interventi.

### **Articolo 6** *(Contenuto delle proposte progettuali)*

1. Le proposte progettuali, allegare alla domanda di partecipazione di cui al successivo articolo 9, dovranno, a pena di esclusione, essere presentate secondo lo schema di cui all'Allegato 1





“*Proposta progettuale*” del presente Avviso e contenere:

- a) relazione illustrativa dettagliata della proposta progettuale, con indicazione dei benefici attesi in termini di impatto economico e sociale;
- b) identificazione e descrizione dell’infrastruttura oggetto degli interventi di cui alla proposta progettuale;
- c) indicazione della durata attesa dell’intervento (cronoprogramma) e del relativo quadro economico presuntivo che dia atto dell’eventuale cofinanziamento;
- d) descrizione di eventuali sinergie funzionali con altri progetti già in corso nell’area di intervento e della coerenza e complementarità del progetto con eventuali altre iniziative programmatiche finanziate da risorse europee, nazionali o regionali.

#### **Articolo 7**

##### ***(Tipologie di interventi ammissibili)***

1. Sono ammissibili gli interventi realizzati sulle infrastrutture di esclusiva titolarità pubblica, ancorché inutilizzate.
2. Non sono ammessi interventi su infrastrutture realizzate in assenza o in difformità dal necessario titolo abilitativo, o comunque in violazione della vigente normativa di settore.

#### **Articolo 8**

##### ***(Spese ammissibili)***

1. Sono considerate ammissibili le spese riguardanti:
  - a) le opere a carattere strutturale, ivi inclusi oneri di sicurezza e opere edili, strettamente connessi agli interventi strutturali oggetto di finanziamento;
  - b) la progettazione, la direzione lavori, i rilievi e le indagini, il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, il collaudo e la certificazione degli impianti e la verifica tecnica/valutazione della sicurezza sismica (tali spese sono ammissibili nel limite del 15% delle spese di cui alla lettera a));
  - c) l’imposta sul valore aggiunto (IVA) effettivamente sostenuta per i costi di cui alle lettere a) e b), se non recuperabile in base alla normativa vigente.
2. Le spese di cui al comma 1 devono:



- a) rispettare tutte le condizioni e prescrizioni previste dal presente Avviso;
  - b) essere pertinenti e riconducibili al progetto proposto;
  - c) essere coerenti con le finalità ed i contenuti degli interventi proposti.
3. Non sono ammissibili al finanziamento le spese relative all'acquisto di terreni o fabbricati, né le spese sostenute in data antecedente a quella di presentazione della domanda. Sono, altresì, inammissibili le spese funzionali alla realizzazione di interventi nelle porzioni di infrastruttura aventi destinazione d'uso diverse da quelle indicate nell'articolo 3, comma 3.

### **Articolo 9**

#### ***(Termine e modalità di presentazione delle domande)***

1. La domanda di partecipazione, formulata secondo lo schema di cui all'Allegato 2 "*Domanda di partecipazione*" del presente Avviso, deve essere inviata tramite posta elettronica certificata (PEC) al seguente indirizzo [casaitalia@pec.governo.it](mailto:casaitalia@pec.governo.it) entro il termine perentorio delle ore 23:59 del 7 febbraio 2025. Ai fini della verifica del rispetto del suddetto termine, fa fede la ricevuta di avvenuta consegna PEC comprovante la ricezione da parte del Dipartimento.
2. La domanda di partecipazione di cui al comma 1, redatta in forma di dichiarazione sostitutiva di certificazione/atto di notorietà, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., deve essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante del Proponente o da un suo delegato, ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, denominato "*Codice dell'amministrazione digitale*" e s.m.i.
3. La domanda di partecipazione deve essere corredata dalla seguente documentazione:
  - a) documento descrittivo della Proposta progettuale di cui all'Allegato 1 del presente Avviso;
  - b) atto in forza del quale il firmatario è autorizzato alla sottoscrizione della Domanda di partecipazione (ove necessario) redatto secondo lo schema di cui all'Allegato 3 - "*Atto di delega alla sottoscrizione domanda di partecipazione*";
  - c) delibera o altro atto formale con cui si dispone la partecipazione alla presente procedura. Per le Unioni di Comuni, statuto o provvedimento di attribuzione della funzione relativa alla proposta progettuale, nonché provvedimento unionale con il quale si dispone la partecipazione al presente Avviso da parte dell'Unione per conto dei Comuni interessati;



d) i riferimenti normativi e/o gli atti che provano la sussistenza del requisito di ammissione di cui all'articolo 5, comma 1.

4. La violazione delle disposizioni di cui al presente articolo costituisce motivo di esclusione.
5. La responsabilità del recapito della domanda di partecipazione è a carico esclusivo del Proponente.
6. Ogni Proponente può presentare, con distinte domande, più proposte progettuali, fermi restando i limiti complessivi di spesa di cui all'articolo 4, comma 2. Ciascuna domanda può interessare un'unica infrastruttura. Per ogni domanda successiva alla prima, ciascun Proponente deve indicare se la stessa è formulata in sostituzione della/e precedente/i ovvero costituisce nuova domanda.

#### **Articolo 10** ***(Istruttoria delle domande)***

1. Le domande di partecipazione pervenute sono sottoposte ad un'istruttoria amministrativa preliminare condotta dal Dipartimento, tesa a verificare la sussistenza dei requisiti di ricevibilità e ammissibilità previsti dagli articoli precedenti del presente Avviso.
2. Le domande ammesse all'esito dell'istruttoria di cui al comma 1 sono trasmesse a un'apposita Commissione, nominata con decreto del Capo del Dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio dei ministri, avente il compito di valutare l'aderenza delle proposte progettuali ai requisiti tecnici previsti dall'Avviso e definire le graduatorie in base ai criteri stabiliti al successivo articolo 11.
3. Possono essere richieste, in forma scritta, tramite PEC, integrazioni o chiarimenti rispetto alla documentazione presentata (cosiddetto soccorso istruttorio). Le eventuali richieste indicheranno un termine perentorio non inferiore a 5 giorni dalla data di trasmissione, entro il quale il Proponente è tenuto, a pena di esclusione, a produrre le integrazioni o i chiarimenti richiesti.

#### **Articolo 11** ***(Criteri di valutazione)***

1. La valutazione delle proposte progettuali è operata sulla base dei seguenti criteri, fino a un massimo di 100 punti:



<b>Criterio</b>	<b>Voce</b>	<b>Punteggio</b>
Quota di cofinanziamento (max 15 punti)	maggiore del 50%	15 punti
	maggiore del 40% e fino al 50%	12 punti
	maggiore del 25% e fino al 40%	8 punti
	maggiore del 15% e fino al 25%	4 punti
	maggiore del 5% e fino al 15%	2 punti
Sinergia e Coerenza con altri progetti/programmi (rif. articolo 6, comma 1, lettera d) (max 5 punti)	SI	5 punti
	NO	0 punti
Zona sismica (max 15 punti)	zona 1	15 punti
	zona 2	10 punti
	zona 3	5 punti
	zona 4	0 punti
Presenza sull'isola di altre infrastrutture di collegamento della stessa tipologia (approdi o elisuperficie) (max 25 punti)	Assenza di infrastrutture simili	25 punti
	Presenza di almeno un'ulteriore infrastruttura simile non adeguata sismicamente	20 punti
	Presenza di almeno un'ulteriore infrastruttura simile adeguata sismicamente	10 punti
Presenza di presidi di soccorso nell'isola (max 20 punti)	Assenza di presidi di soccorso (ospedale e/o vigili del fuoco)	20 punti
	Presenza di un solo presidio di soccorso (ospedale o vigili del fuoco)	10 punti
	Presenza di ospedale e vigili del fuoco	5 punti
Finalità d'uso per le infrastrutture (max 20 punti)	Approdi	20 punti
	Elisuperfici	15 punti

2. A parità di punteggio, nella formazione della graduatoria, è data priorità alla proposta progettuale relativa a infrastrutture ricadenti nella zona sismica di pericolosità più elevata. Laddove le stesse ricadano nella stessa zona sismica, a parità di punteggio, è data priorità all'isola con il maggior numero di residenti.
3. All'esito della valutazione, si procede alla formazione della graduatoria, costituita in ordine decrescente.



4. Sono ammesse a partecipare alla successiva procedura di cui all'articolo 3, comma 2, le proposte progettuali utilmente collocatesi in graduatoria, fino a concorrenza della dotazione finanziaria di cui al precedente articolo 4.
5. La graduatoria, formata secondo le disposizioni del presente Avviso, ai fini dell'individuazione delle proposte progettuali da ammettere alla successiva fase procedurale, è approvata con decreto del Capo del Dipartimento Casa Italia, ed ha validità triennale.
6. Il Dipartimento si riserva la facoltà di utilizzare la graduatoria di cui al precedente comma 5 ai fini dell'eventuale scorrimento della stessa, qualora si possa procedere allo stanziamento di ulteriori risorse.

## **Articolo 12** **(Riservatezza)**

1. I dati personali forniti in esecuzione della presente procedura saranno trattati nel rispetto del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 (*“Codice in materia di protezione dei dati personali”*) e del Regolamento UE 2016/679 (*“Regolamento generale sulla protezione dei dati”*) dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento Casa Italia con sede in Via della Ferratella in Laterano, 51 – 00184 Roma. Il titolare del trattamento dei dati personali è il Capo del Dipartimento Casa Italia pro-tempore.
2. Le finalità e le modalità del trattamento dei dati personali devono conformarsi ai principi di necessità e di legalità, nonché agli altri principi e regole contenute nel Regolamento (UE) n. 2016/679. Il trattamento dei dati personali verrà effettuato dal Dipartimento in modo tale da garantire la sicurezza e la riservatezza necessarie e potrà essere attuato mediante strumenti manuali, cartacei, informatici e telematici idonei a trattare i dati nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.
3. Il Dipartimento tratta i dati personali forniti esclusivamente per le finalità di cui al presente Avviso, per gli adempimenti degli obblighi legali connessi al relativo procedimento (ivi compresa la fase dei controlli sulle autocertificazioni) e scopi istituzionali.
4. Con la partecipazione al presente Avviso, i Proponenti e i soggetti terzi acconsentono espressamente al trattamento dei propri dati personali.



5. In adempimento agli obblighi di legge che impongono la trasparenza amministrativa, i dati e/o la documentazione che la legge impone di pubblicare saranno pubblicati e diffusi tramite il sito internet della Presidenza del Consiglio dei ministri, nella sezione relativa alla trasparenza.
6. I dati verranno conservati per il tempo necessario allo svolgimento del procedimento di cui al presente Avviso e dei compiti di interesse pubblico o connessi all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il Titolare, nonché per l'ulteriore periodo eventualmente necessario per adempiere a specifici obblighi di legge.
7. L'interessato ha diritto di chiedere in ogni momento al Titolare del trattamento l'accesso ai dati e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati e il diritto di revocare il consenso (ove applicabili) e, comunque, potrà esercitare nei confronti del Titolare del trattamento tutti i diritti di cui agli artt. 15 e ss. del Regolamento UE 2016/679. L'interessato ha il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali - come previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso - ovvero ad altra autorità di controllo eventualmente competente.

### **Articolo 13** ***(Pubblicità)***

1. Il presente Avviso è pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio dei ministri. È data comunicazione dell'avvenuta pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – Serie Generale.
2. Eventuali modifiche o integrazioni al presente Avviso saranno comunicate mediante pubblicazione sul sito istituzionale del Dipartimento Casa Italia e i Proponenti saranno tenuti ad attenersi alle eventuali modifiche o integrazioni pubblicate.

### **Articolo 14** ***(Disposizioni finali e rinvio)***

1. La trasmissione della domanda di partecipazione non impegna il Dipartimento Casa Italia a dare seguito all'erogazione di contributi o indennizzi di sorta.
2. Il Dipartimento Casa Italia si riserva la facoltà di revocare o annullare la presente procedura per ragioni di sua esclusiva competenza, senza che i Proponenti possano vantare alcuna pretesa.



3. Il Dipartimento Casa Italia si riserva di verificare il contenuto delle dichiarazioni rese dai Proponenti.
4. Il Responsabile del procedimento è la dottoressa Daniela Iossa, Referendario del ruolo della Presidenza del Consiglio dei ministri.
5. Per quanto non espressamente previsto dal presente Avviso si rinvia alle norme comunitarie, nazionali e regionali vigenti in materia.

Il Capo del Dipartimento  
Cons. Luigi Ferrara